

Bruxelles, 22.7.2019  
COM(2019) 344 final

2019/0157 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina (di seguito "il sottocomitato SPS") in riferimento alla prevista adozione di una decisione sulla modifica dell'allegato V dell'accordo di associazione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di associazione**

Uno degli obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra<sup>1</sup> (di seguito "l'accordo") è creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

#### **2.2. Il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie**

Il sottocomitato SPS assiste il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 59 sull'agevolazione degli scambi di merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie tutelando nel contempo la vita o la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali. Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Il sottocomitato SPS adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.

#### **2.3. L'atto previsto del sottocomitato SPS**

Il sottocomitato SPS sarà chiamato ad adottare una decisione sulla modifica dell'allegato V dell'accordo, che elenca le disposizioni dell'acquis dell'Unione al quale l'Ucraina intende ravvicinare la sua legislazione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, come previsto all'articolo 64 dell'accordo. L'Ucraina ha presentato alla Commissione un elenco (strategia globale) nel giugno 2016. Sulla base di tale elenco è stata adottata la decisione (UE) 2017/1391<sup>2</sup> del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato SPS. La decisione del sottocomitato SPS non è però mai stata presa perché poco dopo l'Ucraina ha annunciato che erano necessari alcuni chiarimenti e modifiche all'elenco, come l'inclusione di alcuni atti legislativi e la precisazione dei termini per l'adozione. A seguito di ulteriori scambi e chiarimenti in merito all'elenco tra la Commissione e l'Ucraina nel corso del 2018, è stato tecnicamente concordato un elenco riveduto. L'Ucraina ha presentato l'elenco riveduto nell'ottobre 2018.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione ha lo scopo di modificare l'allegato V dell'accordo, che elenca le disposizioni dell'acquis dell'Unione al quale l'Ucraina intende

---

<sup>1</sup> GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 195 del 27.7.2017, pag. 13.

ravvicinare la sua legislazione in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e relative al benessere degli animali, come previsto all'articolo 64 dell'accordo.

La decisione costituisce lo strumento giuridico che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato SPS.

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione.

La decisione del Consiglio abrogherà inoltre la decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, poiché l'elenco approvato con tale decisione è stato modificato e sostituito dall'elenco di cui alla presente decisione.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il sottocomitato SPS è un organo istituito dall'accordo di associazione. L'atto che il sottocomitato SPS è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 466, paragrafo 4, dell'accordo di associazione. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale è l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve essere l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie apporterà modifiche all'allegato V dell'accordo di associazione e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V dell'accordo.
- (3) L'articolo 64, paragrafo 4, dell'accordo impegna l'Ucraina a presentare un elenco dell'acquis dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo ed è aggiunto all'allegato V dell'accordo. Di conseguenza, l'allegato V dell'accordo deve essere modificato da una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("il sottocomitato SPS") di cui all'articolo 74 dell'accordo.
- (4) L'Ucraina ha presentato un elenco alla Commissione nel giugno 2016. Sulla base di tale elenco, la decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, del 17 luglio 2017, ha adottato una posizione dell'Unione. Poco dopo l'Ucraina ha annunciato di ritenere necessario apportare ulteriori chiarimenti e modifiche in relazione alle date del ravvicinamento, rettifiche relative alla duplicazione degli atti e aggiunte di nuovi atti. Di conseguenza la decisione del sottocomitato SPS non è stata adottata in base alla posizione dell'Unione adottata con decisione 2017/1391 del Consiglio.
- (5) L'Ucraina ha presentato un elenco riveduto alla Commissione europea nell'ottobre 2018. Sulla base di tale elenco il sottocomitato SPS adotterà pertanto l'atto previsto che modifica l'allegato V dell'accordo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato SPS, poiché la decisione sulla modifica dell'allegato V vincolerà l'Unione.

- (7) Poiché l'elenco adottato con la decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio è stato modificato e riveduto, è necessario abrogare la decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel sottocomitato SPS, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato V deve basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche di lieve entità del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, del 17 luglio 2017, è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 4*

La decisione del sottocomitato SPS è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*